COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

48.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BERTÈ**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernente misure urgenti per l'università (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3100);

MIOTTI CARLI AMALIA e SALIZZONI: Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernente misure urgenti per l'università (2821) . 397

PRESIDENTE 398, 399

BEMPORAD 401

BUZZI 399

CASTIGLIONE 405

CERVONE 405

GIANNANTONI 400

MASULLO 402, 404

MEUCCI, *Relatore* 398, 403, 406

NICOSIA 404

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 403, 406

TEDESCHI 401

La seduta comincia alle 11.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernente misure urgenti per l'università (3100) *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)*, e della proposta di legge Miotti Carli Amalia e Salizzoni: Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modifiche nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernente misure urgenti per l'università (2821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernente misure urgenti per l'università », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia e Salizzoni: « Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre

1973, n. 580, convertito, con modifiche, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernente misure urgenti per l'università ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 luglio 1974.

La I e V Commissione, investite del parere, si sono rispettivamente espresse come segue: « Parere favorevole, intendendosi che qualora il personale goda di trattamento di dirigenza non si cumulino i due trattamenti »; « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 3100. La Commissione delibera altresì di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 2821 che tratta materia analoga a quella contenuta nel disegno di legge n. 3100, a questo ultimo rinviando per l'onere di spesa e le indicazioni di copertura ».

L'onorevole Meucci ha facoltà di svolgere la relazione.

MEUCCI, *Relatore*. I due provvedimenti al nostro esame rivestono un carattere estensivo ed interpretativo dell'articolo 12 del decreto-legge n. 580, convertito in legge n. 766. In sostanza, si tratta di estendere ad altre categorie i beneficî economici previsti dall'articolo 12 della legge in parola. Come è noto, tali beneficî hanno un carattere duplice, consistendo in un assegno annuo pensionabile (utile anche per l'indennità di buonuscita, e la cui entità è prevista in una tabella allegata alla legge), ed in un assegno annuo non pensionabile a carattere forfettario, ammontante a 50 o 80 mila lire, a seconda che si tratti di professori, oppure di incaricati.

Si vogliono ora estendere questi beneficî ad altre categorie in primo luogo in considerazione del fatto che il loro *status* giuridico debba ritenersi assimilabile a quello dei docenti universitari, ed in secondo luogo perché esse non hanno beneficiato dell'assegno perequativo che, come è noto, è stato concesso nel 1973 ai dipendenti dello Stato. Sono queste le due condizioni poste per rendere possibile l'estensione.

Il provvedimento, presentato al Senato in prima lettura, è stato oggetto di una discussione molto ampia per cui credo si possa procedere ad un esame alquanto rapido, prendendo atto delle modifiche al testo originario ivi apportate, che consistono nella limitazione del numero delle categorie cui i beneficî dovrebbero essere estesi. Il testo governativo prevedeva infatti l'estensione ad altre categorie appartenenti a diversi ministeri, e precisamente a quello della Difesa e dell'Agricoltura, che sono rimasti, ed a quelli della Sanità e dell'Industria che invece sono state escluse.

Le categorie che sono state mantenute sono, ad esempio, quelle dei dirigenti degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano. A fondamento dell'equiparazione dello stato giudirico di questo personale a quello dei docenti universitari c'è una serie di ragioni. Anzitutto il direttore dell'osservatorio è anche titolare della cattedra di astronomia della facoltà di scienze della città in cui hanno sede gli osservatori e il personale può ricoprire posti di assistente alla cattedra di astronomia nelle facoltà di scienze. Queste considerazioni hanno fatto ritenere, credo obiettivamente, giusta l'equiparazione di questa categoria a quella dei docenti universitari. Essendo esclusi dai beneficî concessi con l'assegno perequativo agli altri dipendenti statali, si ritiene che questo beneficio debba essere esteso anche a loro.

Vi sono poi i problemi relativi agli assistenti dell'accademia navale e aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina. Anche essi hanno uno statuto da equipararsi ai docenti universitari, sia sotto l'aspetto giuridico che economico.

Qualcuno ha mosso osservazioni perché questo disegno di legge pare non limitarsi all'estensione, ma tenderebbe a concedere statuti di carattere universitario anche a categorie che non l'hanno. Al Senato sono stati esposti i compiti dei ricercatori mediante audizioni dei sottosegretari per la agricoltura, l'industria, la difesa, la sanità, e sia per i docenti che per i ricercatori delle sezioni sperimentali per l'industria si è rilevato che, pur avendo compiti di notevole rilievo, sono stati ritenuti non assimilabili in tutto e per tutto, già con legge precedente, ai docenti universitari. Vi sono state preoccupazioni per quanto riguarda i ricercatori dell'istituto superiore di sanità che godono di speciali compensi in base alla legge n. 589 che, sia pur inferiori a quelli derivanti dalla legge in parola, avrebbero dovuto essere assorbiti creando perplessità. Questo discorso ampio portò allo stralcio dal disegno di legge degli sperimentatori e ricercatori dell'Istituto superiore della sanità e delle sezioni sperimentali per l'industria e fu suggerito di presentare due diversi provvedimenti legislativi, rispettivamente n. 1480-*bis* e *ter*, che

avrebbero dovuto riguardare queste categorie sia sotto l'aspetto giuridico che economico, perché sono categorie che sono state escluse dai beneficî dell'assegno perequativo, per cui bisogna operare una certa riparazione. Non è stato accolto al Senato un emendamento che estendeva i previsti beneficî al personale civile dell'Accademia militare di Modena, ed a quello delle scuole di applicazione dell'esercito; ho voluto ricordare ciò, per sottolineare la severità con cui il Senato ha svolto il proprio lavoro. Pertanto nell'attuale testo l'estensione riguarda soltanto le categorie che ho citato, nonché il personale delle Sezioni di sperimentazione agraria il cui *status*, come è stato rilevato, è veramente da considerarsi equiparabile a quello dei docenti universitari, sia perché la sua attività non esclude un compito di insegnamento, sia perché specialmente il secondo tipo di indennità (quella differenziale di 50 e 80 mila lire) è legato a quello che sarà in futuro il tempo pieno nel settore dell'insegnamento.

Da tutte queste considerazioni è scaturito il provvedimento in esame, che limita la estensione dei previsti beneficî a quelle categorie di ricercatori, insegnanti e sperimentatori per le quali, già con precedenti leggi, è stata assicurata l'assimilabilità della posizione giuridica ed economica a quella dei docenti universitari.

Mi sembra che altro non ci sia da aggiungere, se non invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo inviatoci dal Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Meucci e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BUZZI. Il Senato ha ritenuto di rilevare una situazione diversa a proposito del personale delle stazioni sperimentali del Ministero dell'industria e di quello del Consiglio superiore di sanità; a me sembra invece che, almeno per quanto riguarda il Consiglio superiore di sanità, si possa concludere per una parità di funzioni.

Se invece esistono situazioni diverse, tali da creare sperequazioni laddove si ricorresse ad una semplice estensione dei due assegni previsti, allora il problema va visto limitatamente a questo aspetto. A me pare che la nostra Commissione, nell'accettare questo testo ridotto ed emendato nei confronti di quello originario del Governo, si debba pronunciare su questo punto.

Possiamo anche rimandare ad un momento successivo la decisione relativa alle due situazioni che ho individuato, infatti le ragioni indicate dal relatore – che avendo queste due categorie un trattamento economico diverso, con una semplice estensione verrebbero a trovarsi in una posizione di vantaggio rispetto agli altri – potrebbero anche giustificare un provvedimento a parte, ma il punto su cui vorrei conoscere esattamente l'opinione del relatore e del Governo, e su cui anche la Commissione dovrebbe pronunciarsi, è la parità di funzioni, perché questo è fondamentale. A me infatti non sembra che si possa attribuire ai ricercatori del Consiglio superiore della sanità una funzione diversa da quella che si attribuisce ai ricercatori degli Osservatori astronomici o dell'Istituto vulcanologico o, ancora, agli assistenti e professori della Accademia navale. Ma il riferimento lo faccio soprattutto con le stazioni sperimentali dell'agricoltura, perché mi pare che la loro situazione meriti una particolare attenzione da parte nostra.

Gli Istituti in questione sono di ricerca applicata, se non di base, e vivono una vita difficile proprio perché non hanno avuto sino ad oggi una legge organica che desse loro una precisa definizione istituzionale, concreta e moderna. Essi rappresentano pertanto, in un certo senso, un corpo separato sia rispetto al mondo universitario, che al Consiglio nazionale delle ricerche, pur essendo chiamati a svolgere delle vere ricerche; non si comprende quindi perché, a questo personale che già gode di un trattamento economico sostanzialmente assimilato a quello del personale universitario, non si debba estendere il trattamento economico qui previsto per gli Istituti di ricerca e sperimentazione del Ministero dell'agricoltura.

Sono quindi convinto dell'esatta impostazione che al problema è stata data dal Governo nella sua proposta originaria, pur accettando il testo emendato dal Senato per ragioni di praticità al fine di consentire un rapido corso, che non sarebbe certo possibile se si presentasse un emendamento per reinserire le due categorie eliminate. Comunque è indubbio che la decisione presa dal Senato è tale da destare notevoli perplessità.

PRESIDENTE. Ho compreso bene il suo intervento, ma vorrei chiederle se praticamente propone, dopo aver sentito le repli-

che del relatore e del Governo, la eventuale presentazione di un ordine del giorno o di un emendamento.

BUZZI. Ho detto che non presenterò emendamenti, né ho parlato di ordini del giorno, ma ho voluto sollevare il problema e mi sono preoccupato di una frase colta nella relazione in cui mi è parso di capire che il relatore abbia qualche dubbio sulla parità di funzioni. La mia adesione di natura pratica credo che sia motivabile con il fatto che riconosco significativa la disparità economica e ritengo quindi che sussista l'esigenza di modificare e non solo di estendere.

GIANNANTONI. Non avrei voluto intervenire, ma l'intervento dell'onorevole Buzzi mi sollecita a farlo perché a mio avviso una modifica o una norma interpretativa dell'articolo 12 dei provvedimenti urgenti per l'Università era necessaria nel senso che già in sede di discussione della riforma universitaria nella passata legislatura mi pare che tutti i gruppi furono d'accordo nel riportare all'interno dell'Università e nella struttura dipartimentale gli osservatori astronomici; ed effettivamente nel caso degli osservatori astronomici vi è un legame diretto con l'Università perché il direttore è titolare della cattedra di astronomia nelle facoltà di scienze; quindi estendere questa norma al personale degli osservatori che adempie insieme a funzioni di ricerca e di insegnamento nelle università è giusto.

Passando ad altre estensioni, invece, nascono perplessità di segno contrario a quelle formulate dall'onorevole Buzzi: perché è chiaro che una norma interpretativa che estenda i benefici dei provvedimenti urgenti per l'Università non può che riguardare il personale universitario, altrimenti è un modo capzioso di cogliere un'occasione per dare qualche aumento di stipendio.

Io desidero ricordare anche la ragione per cui si parlava ormai da molti anni della necessità di adeguamento delle retribuzioni degli universitari, perché dobbiamo riportare la questione ai termini reali. La questione nacque perché con la legge del 1963 sul conglobamento, che doveva unificare tutte le voci di stipendio dei dipendenti statali, fu stabilito che le quattro carriere dell'amministrazione statale (dipendenti pubblici, diplomatici, esercito, insegnanti) dovessero avere un trattamento economico parallelo nel senso che tutte partissero dallo stesso parametro per arrivare allo stesso parametro ai quattro vertici (direttore generale, ambasciatore di prima classe, generale d'armata, professore universitario). Io non voglio qui dire se fosse giusto o meno, ma sta di fatto che negli anni successivi l'equiparazione non è più stata mantenuta. Abbiamo avuto prima il famoso decreto sui superburocrati, quindi è stata la volta dei diplomatici, poi dei militari e gli unici che non hanno seguito quella strada sono stati gli insegnanti, perché il problema della retribuzione degli insegnanti non poteva essere separato da quello della rideterminazione dei compiti degli stessi. A livello universitario, la questione sulla quale ci scontriamo in Parlamento da almeno 14 anni è quella del pieno tempo e si è detto, quando furono presentati i provvedimenti urgenti, che sempre in attesa del famoso disegno di legge sul pieno tempo che il ministro ripromise, che si dava un assegno agli insegnanti per sopperire al fatto che lo stipendio dei professori universitari era fermo da molti lustri.

Se questa è la genesi storica del provvedimento, a mio avviso non solo non è estensibile ad istituti che con l'Università non hanno nulla a che fare, ma dubito che sia estensibile alle Accademie dell'esercito il cui rapporto con l'Università è ancor più discutibile.

Con questo il punto sollevato dall'onorevole Buzzi non è scartato, perché la questione di fondo è che il personale della ricerca, a partire dai ricercatori del CNR fino a quello del Consiglio nazionale dell'energia nucleare e di altri istituti di ricerca (l'Istituto superiore della sanità ha avuto una recente riforma), per quanto riguarda lo stato giuridico ed il trattamento economico è stato lasciato nel caos più assoluto. Chi come me ha la sfortuna di dover dirigere un centro del CNR sa quale lotta si debba fare per l'interpretazione autentica anche di circolari.

I provvedimenti urgenti hanno escluso che al personale universitario si potessero dare incarichi di ricerca e voi sapete come ciò abbia impoverito tutti i centri di ricerca che sono all'università ed abbia mandato via i giovani insegnanti di scuole secondarie. Oggi non si può retribuire chi è già retribuito né chi non è retribuito, perché ciò significherebbe riaprire una serie di vertenze sindacali che il CNR non vuole affrontare. Quindi si possono dare solo incarichi gratuiti: questa è la politica di so-

stegno della ricerca del Governo italiano! Se è vero quanto ha detto l'onorevole Buzzi, che cioè le scuole sperimentali cui si riferisce sono in situazione precaria, questo è un discorso che vale per tutte le istituzioni scientifiche e di ricerca.

Il fatto è che anche qui ci troviamo con promesse disattese da una decina d'anni, perché è da almeno 10 anni che il Governo promette una soluzione legislativa complessiva e globale nei confronti di questo personale. La cosa poi, oltre ad essere preoccupante diventa anche ridicola, perché tra tragedia e farsa c'è sempre un certo legame, come i vecchi saggi ci hanno insegnato, e la farsa in questo caso consiste nel fatto che parliamo della estensione di aumenti che, a 15 mesi di distanza dalla loro definizione, non sono stati ancora pagati. Va bene concedere beneficî economici, però pensiamo anche alle procedure idonee perché essi possano essere realizzati.

BEMPORAD. Il provvedimento al nostro esame è stato oggetto di un lungo dibattito al Senato, il quale lo ha emendato nel senso di non estendere i previsti benefici a due delle quattro categorie di personale previste nel testo originario. Ciò è avvenuto a seguito di una considerazione giuridica obiettiva intendendosi in sostanza, con questo disegno di legge, estendere il trattamento a quelle categorie che già, in base a precedenti provvedimenti, erano state equiparate giuridicamente ed economicamente ai professori universitari, tenendo conto della nuova situazione determinatasi nelle Università in seguito ai provvedimenti urgenti.

Credo pertanto che la nostra Commissione debba rifarsi a quello che è stato il nodo centrale del dibattito svoltosi al Senato, tenendo anche presenti le considerazioni dei colleghi Buzzi e Giannantoni: non dobbiamo innovare in questa materia, ma far riferimento alla legge che ha stabilito il riassetto dei dipendenti pubblici la quale, in uno dei suoi articoli, esclude esplicitamente dal beneficio della indennità di buonuscita e dall'assegno perequativo tutta una serie di pubblici dipendenti, presupponendo che essi verranno poi inquadrati, ed avranno un loro riconoscimento giuridico ed economico con altre disposizioni di legge.

Pertanto, la ragione per cui sono state stralciate le due categorie cui accennava prima il collega Buzzi, è stata quella di non aprire un dibattito approfondito che avrebbe portato ad innovazioni, mentre si voleva che il disegno di legge comprendesse soltanto quelle categorie per le quali l'equiparazione giuridica ed economica era già indiscutibile.

La mia opinione è quindi che convenga approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato, perché non farlo rappresenterebbe una grossa ingiustizia per le due categorie interessate.

Per il Consiglio superiore di sanità, e per le stazioni sperimentali del Ministero dell'industria, vale un ragionamento diverso. Una legge *ad hoc* riguarda infatti la riorganizzazione e ristrutturazione dell'Istituto superiore di sanità, nonché un trattamento economico particolare per coloro che vi svolgono funzioni di ricerca. Da ciò ne consegue che, qualora si estendessero i beneficî di cui stiamo parlando ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, si dovrebbe anche prevedere un riassorbimento dei vantaggi già ottenuti in base alle nuove agevolazioni.

Per quanto riguarda invece le stazioni sperimentali del Ministero dell'industria – ma questo vale anche per lo Istituto superiore di sanità – bisogna considerare se esse realmente svolgono una funzione di ricerca e di insegnamento come tutti coloro che sono contemplati nel disegno di legge in esame, essendo questa la seconda condizione posta dal Senato perché l'estensione dei benefici sia possibile.

Poiché la ricerca e l'insegnamento non si riscontrano nella generalità dell'attività delle due categorie suddette, si è ritenuto da parte del Senato che esse debbano essere regolate a parte.

Il trattamento economico e giuridico dei ricercatori del CNR costituisce un altro e più vasto discorso che effettivamente rispecchia le riserve e preoccupazioni sottolineate dall'onorevole Giannantoni, ma comunque non mi sembra abbia una specifica attinenza con il provvedimento in esame, limitato nei termini prima ricordati.

Sono pertanto convinto dell'opportunità di approvare il disegno di legge nella sua attuale formulazione, senza aprire dibattiti nel merito, e limitandoci all'estensione a categorie già equiparate prima che fosse emanata la legge sul riassetto dei dipendenti statali.

TEDESCHI. Non avevo intenzione di prendere la parola, ma dopo quanto ho sentito ho bisogno di avere alcune spiega-

zioni. La prima, più generale, è questa: non capisco perché dobbiamo indulgere al malcostume di accettare dei disegni di legge che non esprimono chiaramente il loro scopo. È ridicola questa presentazione di provvedimenti come se si trattasse di interpretare l'articolo 12 del decreto, quando mi pare che nulla abbiano a che fare con l'interpretazione. Non si può dire, di fronte a provvedimenti che si ritennero urgenti per l'Università e che furono stralciati dalla promessa riforma – anche se dicemmo che i provvedimenti urgenti il Governo li presentava per non affrontare la discussione sulla riforma universitaria –, che vi si intende compreso il personale scientifico. Chi lo ha detto? Il Governo non ha mai il coraggio delle proprie responsabilità! Ma volendomi avvicinare al merito, a parte quanto ha detto l'onorevole Giannantoni, direi che, nonostante le spiegazioni fornite dall'onorevole Bemporad, la sperequazione di cui parlava l'onorevole Buzzi esiste.

Vorrei chiedere: sul riassetto eravamo d'accordo o no? Che cosa significa fare il riassetto e poi attraverso una serie di leggine dissestare quanto fatto con il rischio di farci cadere in errori seri? Come si può dire che l'ultimo comma del disegno di legge è interpretativo dell'articolo 12 della legge n. 766? Qui si stabilisce per la prima volta con una nuova legge un provvedimento che non so se nel merito possa essere accettato, ma che comunque è parziale. Si dice che la carriera del personale di ruolo dei direttori di sezione operativa degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria si sviluppa con le classi di stipendio e secondo le norme previste per il personale docente universitario. Ma allora rispondiamo a questa domanda: si tratta o no di professori universitari? Sostengono lo stesso concorso dei professori universitari? A me pare che vi sia un gruppo di persone che vogliono diventare *pietatis causa* professori universitari, mentre invece, come ha detto l'onorevole Giannantoni, i docenti delle istituzioni militari sono quelli che hanno meno rapporti con l'Università, ma sono i soli che sostengono un vero e proprio concorso a livello universitario per insegnare nelle accademie militari. Non capisco come, attraverso spinte e richieste, con questa legge si possano fare rientrare nella carriera universitaria coloro che operano nelle sezioni operative degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e chiedo se la loro carriera possa paragonarsi a quella dell'insegnante universitario. Con questo mantenerci estranei alla linea ripetutamente affermata di fare dell'Università il centro della ricerca, noi la ricerca la facciamo svolgere intorno e non entro l'Università ed alimentiamo le pretese di chi pretende di essere professore universitario senza esserlo veramente. Questo si potrebbe fare quando riformassimo realmente l'Università, ma non possiamo farlo con queste due leggine che con i provvedimenti urgenti per l'Università non c'entrano nulla. I provvedimenti urgenti furono varati perché l'Università aveva urgenza che si provvedesse, ma questo personale con l'Università non c'entra.

A questo punto pare che il Parlamento sia stato composto da sciocchi che non hanno saputo precisare i limiti dei provvedimenti approvati e che ora il Governo interpreta recependo le spinte corporative di chi contribuisce a creare quel maggior *caos* che tutti lamentiamo nella vasta sfera del personale dipendente della pubblica amministrazione.

MASULLO. Vorrei fare una brevissima considerazione metodologica. Da tutte le parti quando si tratta di applicare una disposizione di legge si sottolinea come il Parlamento legiferi male e come le norme siano poco facilmente interpretabili. Una delle ragioni per le quali questo avviene (dobbiamo riconoscere che spesso le leggi non sono affatto cartesiane, ma oscure e confuse) sta nel fatto che, come nel caso presente, siamo invitati e condotti a legiferare senza conoscenza di causa.

Il disegno di legge presentato avrebbe richiesto una relazione precisa nella quale si sarebbero dovuti indicare con dati testuali alla mano gli stati giuridici e il trattamento economico e la carriera di questo personale che si tende ad equiparare al personale universitario. Non sappiamo neppure se il direttore e gli sperimentatori di istituti di ricerca come quello esistente presso il Ministero dell'agricoltura abbiano già ricevuto una sistemazione come alti dirigenti. Se non sappiamo queste cose ciascuno di noi dovrebbe vergognarsi di legiferare in queste condizioni, come un medico che esercitasse la professione senza conoscere le tavole anatomiche, senza dire che questa questione di metodo viene ad essere in qualche modo rafforzata dalla questione sollevata dall'onorevole Tedeschi. Qui non

si tratta di un problema che riguarda il personale in quanto tale; essendo la logica giuridica cui ci si richiama quella dei provvedimenti urgenti per l'Università, è del personale che lavora nell'Università che si deve parlare. Tutti devono essere soddisfatti nelle loro legittime esigenze, però non attraverso questo provvedimento che ha diversi intendimenti, e se uno stato giuridico non esiste, non è che lo si possa creare per legge. Richiamo su questo punto l'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MEUCCI, *Relatore*. Ringrazio i colleghi intervenuti nell'ampio dibattito. Desidero dire all'onorevole Buzzi che molte delle sue osservazioni hanno una loro validità, tanto è vero che il Senato ha ampiamente discusso sullo stesso punto.

All'onorevole Masullo ricordo che, se una certa superficialità può essere addebitata alla relazione, è anche vero che avevo premesso come mi sembrasse opportuno rendere omaggio al ponderoso lavoro svolto dal Senato, astenendoci da ulteriori approfondimenti della questione, ed accontentandoci delle conclusioni cui esso era giunto dopo tante discussioni. La stessa cosa devo dire per la documentazione di cui non ho ritenuto necessario entrare in possesso, essendo vastissima e, a suo tempo, essendo stata consultata e controllata dal Senato.

Come già è stato detto nel corso della discussione generale, c'era il pericolo di attribuire lo *status* di docente universitario a persone cui invece non compete, estendendo i previsti beneficî a chi non esercita l'attività dell'insegnamento; per questo motivo il Senato ha ritenuto opportuno stralciare due delle categorie previste nel testo originario del disegno di legge, rivolgendosi soltanto a quelle di esse che già avevano ottenuto l'equiparazione in base a provvedimenti precedenti.

Inoltre c'è da tener presente che alla Camera sono già state presentate sia per l'Istituto superiore di sanità, che per le stazioni sperimentali dell'Industria proposte di legge per una riorganizzazione sia dal punto di vista giuridico che economico.

È per tutti questi motivi che invito i colleghi a non voler apportare emendamenti al testo giuntoci dal Senato, e ad approvarlo così com'è, dando a quelle categorie la cui equiparazione è ormai accertata la possibilità di godere dei previsti beneficî economici. Ad esse, ripeto, non si è dato niente che non si sia voluto dare alle categorie escluse, ma ci si è soltanto voluti attenere a quei principî di cui abbiamo a lungo parlato.

Onorevoli colleghi, sollecitando l'approvazione del disegno di legge in esame, auspico che ben presto sia possibile dedicare tutta la dovuta attenzione ai provvedimenti, già presentati alla Camera, in favore dei ricercatori dell'Industria e della Sanità.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il mio intervento sarà brevissimo, volendo soltanto esprimere piena adesione alle argomentazioni addotte dal relatore.

Mi pare sia ampiamente emerso nel corso del dibattito il convincimento della impossibilità di affrontare in questa sede temi che riguardino l'inquadramento e la definizione di alcune posizioni nei confronti dell'ordinamento universitario; in effetti il provvedimento in esame non rappresenta altro che il perfezionamento di quella parte del provvedimento urgente che affrontava il tema degli adeguamenti retributivi.

Ritengo quindi sia stata più che opportuna la scelta operata dal Senato di non inoltrarsi, in questa sede, in una materia che, perlomeno, dovrebbe essere chiarita ed approfondita, e che avrebbe potuto dar luogo a delle controversie. Indubbiamente ogni occasione che ci pone dinanzi ai problemi dell'ordinamento universitario, può essere colta per risolvere questioni di carattere generale in ordine a faccende che tutti conosciamo, ma non credo sia possibile trovare risposta in una sede racchiusa nell'ambito di limiti che tutti abbiamo riconosciuto.

Allora credo che a questo punto convenga – anche per superare una situazione di disparità che si è determinata – arrivare all'approvazione del provvedimento così com'è. Naturalmente rimane fermo l'impegno di affrontare queste situazioni esterne, che non sono necessariamente conseguenza di un disordine o di una negligenza; potrà anche esservi qualche caso di questo tipo, ma noi ci troviamo di fronte ad una materia così complessa e vasta, così esigente di autonomia che indubbiamente è molto difficile ridurre tutto a situazioni chiarissime di uniformità. Nel momento in cui

affronteremo i problemi dell'ordinamento universitario, anziché ridurre tutto nella « camicia di Nesso » di un'uniformità assoluta, imboccheremo la strada dell'individuazione di alcune norme di carattere generale ben precise, nell'ambito delle quali anche all'interno dell'università gli spazi di autonomia dovranno essere più larghi. È chiaro che poi il lavoro di definizione di queste frange di contorno dovrà essere collegato con questa impostazione di carattere generale.

Non mi resta che confermare quanto ho detto all'inizio, cioè auspicare che il provvedimento venga approvato così com'è. Vorrei dire all'onorevole Giannantoni, a proposito dell'attuazione pratica di queste norme, che da parte del ministero nei giorni scorsi sono stati ultimati tutti gli adempimenti in ordine alla corresponsione di queste retribuzioni e di questi assegni e che ormai la materia deve essere affrontata soltanto dalle tesorerie provinciali, nelle procedure periferiche, con l'auspicio che questo capitolo, che ha avuto una trattazione abbastanza singolare e lunga per le note complicazioni, venga chiuso.

NICOSIA. Prendo la parola soltanto per un chiarimento procedurale. Mi pare che l'onorevole Masullo abbia sollevato nel corso del suo intervento una questione che può essere equiparata ad una richiesta di sospensiva. Desidero sapere se l'onorevole Masullo insiste in tale richiesta e se può essere ancora adottata da parte della Commissione una decisione per quanto riguarda l'accertamento di quello che stiamo andando ad approvare, in particolare in relazione al secondo comma; approvando questo provvedimento è possibile che si stabiliscano dei nuovi stati giuridici per il personale di cui non conosciamo il contorno.

L'argomentazione dell'onorevole Masullo mi pare molto fondata, e desidero sapere se intenda dare corso alla sua proposta.

PRESIDENTE. Alla Presidenza non è arrivata alcuna proposta di sospensiva.

MASULLO. La mia preoccupazione è un'osservazione metodologica che non trasformo in una richiesta di sospensiva. Conosco la situazione di alcune di queste categorie; ad esempio, il personale degli osservatori astronomici è già equiparato per legge al personale universitario. Mi risulta inoltre che i professori di ruolo incaricati delle accademie vengono assunti tra i vincitori dei concorsi universitari. Qualche dubbio sussiste per il personale degli istituti di ricerca. L'onorevole Meucci poco fa ha citato una disposizione di legge dalla quale si ricava la particolare situazione di questo personale che, a differenza di altro personale di altri istituti, sarebbe già stato equiparato al personale universitario; si è parlato di un'equiparazione ai professori aggregati.

Ferma restando la mia osservazione metodologica, a monito dei nostri futuri lavori, non ritengo che in questo caso si debba arrivare ad una richiesta di sospensiva.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il testo da porre in votazione è quello che ci è pervenuto approvato dal Senato.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi il personale scientifico di carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio Vesuviano, nonché i professori, di ruolo e incaricati, e gli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, ed inoltre i direttori, i direttori di sezione e gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici.

Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i direttori e i direttori di sezione debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo; gli sperimentatori debbono intendersi equiparati agli assistenti universitari. L'assegno speciale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.

La carriera del personale di ruolo dei direttori di sezione operativa degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria si sviluppa con le classi di stipendio e secondo le norme previste per il personale docente universitario di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

L'onorevole Castiglione ha presentato il seguente emendamento: *al penultimo capoverso, dopo le parole* « devono ritenersi equiparati agli assistenti universitari », *inserire il seguente periodo*: « I dipendenti universitari titolari di un incarico interno devono intendersi equiparati agli incaricati esterni ».

L'onorevole Castiglione ha facoltà di illustrarlo.

CASTIGLIONE. L'emendamento si riferisce a quella categoria di incaricati che lavora a tempo pieno nelle università, cioè ai tecnici laureati titolari di un incarico. Poiché siamo in sede di legge interpretativa, desidero rilevare che questa categoria era stata presa in considerazione dai provvedimenti urgenti, ma solo limitatamente agli incaricati. Il quarto comma dell'articolo 12, relativo agli assegni speciali, sembrerebbe non prevedere tale categoria nella sua dizione formale, mentre la volontà del legislatore è quella di prevederli. Occorre considerare che gli organismi di controllo nell'applicazione della norma relativa agli assegni speciali escludono questi incaricati. In questa sede è doveroso da parte nostra – tanto più che prevediamo estensioni per le quali vi sono perplessità – adottare un provvedimento che faccia giustizia nei confronti di docenti che operano a tempo pieno nelle università. È vero che l'approvazione di questo emendamento comporterà un rinvio del provvedimento al Senato. Non si può sempre dire che per soddisfare esigenze di altre categorie previste dalla legge non si possa ricorrere a correzioni che il Senato in una settimana al massimo potrebbe approvare, se il problema è fondato la nostra Commissione potrebbe adottare una correzione interpretativa.

Per quanto riguarda la possibile ulteriore obiezione che l'emendamento comporterebbe spese nuove, per il carattere interpretativo dell'emendamento credo che nessuna nuova spesa sia introdotta in quanto la reinterpretazione consente che si utilizzi lo stanziamento già previsto, senza aumento di spesa.

Per questi motivi ho presentato l'emendamento che prego la Commissione di voler prendere in considerazione.

GIANNANTONI. A proposito dell'emendamento Castiglione vorrei dire che esso coglie in effetti un'ambiguità nel testo dei provvedimenti urgenti, ma avrei alcuni dubbi ad approvarlo nella forma in cui è stato presentato perché il quarto comma dell'articolo 12 dice che al personale di cui al primo comma (insegnanti di ruolo, fuori ruolo, incaricati e così via) va corrisposto per 12 mensilità un assegno speciale in misura forfettaria di 150 mila lire per i professori di ruolo e fuori ruolo e di lire 80 mila per gli incaricati esterni ed assistenti. Effettivamente quindi gli incaricati interni restano esclusi.

La questione non si pone per gli incaricati interni che sono assistenti ordinari dell'università, ma si pone per i tecnici laureati che sono personale di ruolo nelle università e se hanno un incarico di insegnamento non hanno asegno né come tecnici laureati, né come incaricati interni dipendenti da altra amministrazione; ma sarei contrario all'estensione perché, se un alto funzionario di banca o altro alto funzionario di impresa industriale ha un incarico di insegnamento interno nell'università, il suo trattamento è quello che gode presso l'amministrazione con la quale ha un rapporto di lavoro definito.

L'unico caso di personale universitario che resta escluso dal godimento dell'assegno è quello dei tecnici laureati, e per questi sarei favorevole alla modifica che propone di estendere ad essi l'assegno di 80 mila lire.

CERVONE. Condivido le osservazioni dell'onorevole Giannantoni perché mentre egli parlava io andavo ricordando, avendo avuto l'onore e il piacere di partecipare alla preparazione di questo testo, che la preoccupazione che si aveva era quella di non permettere eventuali cumuli di retribuzioni e quindi si pensò che la norma del quarto comma dell'articolo 12 dovesse essere capace di non favorire chi già era favorito, cioè chi ha comunque già una retribuzione. Era stato sollevato questo problema per non permettere che eventualmente vi fosse chi beneficiasse eccessivamente e chi invece dovesse continuare ad insegnare senza neppure la possibilità di una minima retribuzione, e fu indubbiamente un provvedimento non preciso perché, come si disse in quel periodo, è un problema che ritorna; ma mi parrebbe più opportuno ora pregare l'onorevole Castiglione di non chiedere la votazione dell'emendamento perché è posto al di fuori di una logica che, se poteva essere presente al momento della formulazione dell'articolo 12 dei provvedi-

menti urgenti, oggi non potrebbe che essere respinto compromettendo altre soluzioni, per non dire dell'*iter* che il testo dovrebbe ripercorrere tornando al Senato.

MEUCCI, *Relatore*. Mi rendo conto che le osservazioni dell'onorevole Castiglione e dell'onorevole Giannantoni possono avere una loro ragion d'essere. La dizione « incaricati interni » è vasta e il dover includere dipendenti di altre amministrazioni che godono di altro trattamento economico infirma il provvedimento che ha come presupposto il non godimento di altra retribuzione.

Resta il problema dei tecnici laureati, ma chiedo che l'onorevole Castiglione lo approfondisca maggiormente, perché, anche stando alle parole dell'onorevole Masullo, si tratterebbe di un caso di non chiarezza e vorrei quindi che ci lasciassimo la possibilità di discussione ampia sul punto in altra occasione. Prego quindi l'onorevole Castiglione di non insistere per la votazione e di approvare il provvedimento nel testo che ci è giunto dal Senato.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo condivide le valutazioni del relatore e, sul piano generale, credo che non sia possibile prevedere l'estensione dell'indennità a tutti gli incaricati interni per le ragioni esposte dall'onorevole Giannantoni.

Per quanto riguarda il problema dei tecnici laureati ritengo che, trattandosi di personale formalmente non docente, esso abbia già usufruito dell'assegno perequativo e verrebbe quindi ad avere un trattamento doppio rispetto agli assistenti cui sempre più li andiamo assimilando.

Ora se le cose stanno così - gli uffici affermano che l'assegno perequativo lo hanno - anche per evitare il ricorso alla Commissione bilancio, potremmo approvare il provvedimento nel testo attuale; se poi, da una verifica più puntuale del problema dei tecnici laureati, emergerà una vera disparità, allora elaboreremo una proposta *ad hoc*. Se non procediamo così rischiamo di prolungare l'*iter* ad oltre capodanno, rinviando l'approvazione di un provvedimento largamente atteso.

Credo che il problema dei tecnici laureati non corrisponda esattamente ai termini in cui lo ha posto l'onorevole Castiglione, perché ritengo che l'assegno perequativo ci sia; prego pertanto il collega di ritirare l'emendamento, se è possibile. Qualora si dovesse riscontrare una effettiva disparità, certamente il Governo non avrà difficoltà a dichiararsi disponibile nei confronti di un provvedimento perequativo.

Potrebbe anche essere presentato un ordine del giorno, ove si dica che i tecnici laureati devono essere considerati sullo stesso piano degli assistenti.

CASTIGLIONE. Posso accettare la precisazione fatta dal collega Giannantoni e quindi correggere l'emendamento, ma ritirarlo no assolutamente, perché sappiamo tutti benissimo che se non si fa qualcosa ora per questa categoria, non si farà poi più nulla per chissà quanto tempo.

Per quanto riguarda l'assegno di 80 mila lire sono sicuro che non lo ricevono, quindi hanno diritto all'assegno speciale di cui al IV comma dell'articolo 12.

In relazione alle perplessità manifestate dal Governo chiedo un breve rinvio, ma certo non ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. In seguito a quanto dichiarato dall'onorevole Sottosegretario in sede di replica, l'onorevole Castiglione chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento alla prossima seduta.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO